



*Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Chieti*

PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO SULLA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO VITTIME  
DELLE RICHIESTE ESTORSIVE  
- art. 3, comma 2, L. n. 44/1999 -

PROVVEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI  
art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L.  
n. 3/2012

*Il Pubblico Ministero*

letta la denuncia per usura con contestuale richiesta al acceso al fondo vittime dell'usura  
e della sospensione della vendita forzata di immobili da parte di

**BERENICE DEL SOCCORRO Agnina** e residente  
in **Località Crocicchio n. 28**

**D'ANCIBLO Mariano Domenico**, nato il 26.1.1958 a Pretore e residente Pretore,  
**Località Crocicchio n. 28**

≈ osservato che la consulenza tecnica di parte allegata alla denuncia sostanzia il  
*fumus* del delitto di usura stante il superamento del tasso soglia nei rapporti con la Banca  
**erogatrice del mutuo in favore degli istanti;**

≈ ritenuto che la richiesta è stata proposta nei termini temporali previsti della legge;  
osservato che **la dichiarato di svolgere attività  
imprenditoriale quale esercente l'impresa individuale **Peritasso di Berenice Del  
Soccorso Agnina****

≈ ritenuto che l'evento lesivo deve individuarsi nella procedura esecutiva  
immobiliare intentata dalla stessa **S.p.A.** dinanzi al Tribunale di Chieti  
(proc. № 193/2013 R. G. Es.), sulla scorata dello stesso mutuo concesso a tassi superiori  
a quelli previsti dalla legge.;

PRESTA

parere favorevole all'accesso al fondo delle vittime delle richieste estorsive;

SOSPENDE

ai sensi dell'art. 20 della L. n. 44/1999, la procedura esecutiva immobiliare № 193/2013  
R. G. Es. pendente dinanzi al Tribunale di Chieti

DISPONE

che venga data comunicazione agli interessati al Sig. Prefetto di Chieti al Giudice  
dell'esecuzione immobiliare.

Manda alla segreteria per gli adempimenti.


*Chieti li. 16.07.2015*

ALLA REPUBBLICA  
CHIETI

PROCURA DELLA REPUBBLICA CHIETI	
16 LUG. 2015	
N. ....	ORE 13.15

Il Pubblico Ministero

*Dot. Giuseppe Falasca*



IL CASO.it

# TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

## ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROC. ESEC IMM n. 193/13

\*\*\*\*\*

### IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI

preso atto del **provvedimento** favorevole adottato dal Procuratore della Repubblica in ordine all'istanza formulata dal debitore esecutato [REDACTED] ex art. 20, 4° co. l.n. 44/99 e pervenuto a questo Ufficio Esecuzioni in data 16.7.2015 ma sottoposto allo scrivente solo in data odierna;

visto l'art. 20, 7 co. della citata legge, così come letto, nella interpretazione della sua portata immediatamente incidente (*non comunque sull'esecuzione ma*) sui termini e sugli adempimenti in scadenza connessi al processo esecutivo, dalle recenti decisioni della Corte Costituzionale 4.7.2012 nr. 192 e ord. nr. 06/12/2013, n. 296;

ritenuto, per inciso, che il termine di sospensione decorra dal momento in cui viene presentata l'istanza ex art. 20 cit. all'Autorità che può dare concreta attuazione alla sospensione (*così Cass. 24 gennaio 2007 n. 1496 e Tribunale Vicenza, 08/01/2009*) e quindi, nel caso di specie, dal momento in cui è stata presentata l'istanza al Procuratore della Repubblica, il cui **provvedimento** deve poi essere trasmesso direttamente a questo GE ex art. 7 – bis dello stesso art. 20;

P.Q.M



recepisce il provvedimento in data 16.7.2015 del P.M. presso questo Tribunale, dando atto che, per l'effetto dello stesso, è disposta la sospensione degli adempimenti in prossima scadenza, connessi alla presente procedura esecutiva, e per la durata di gg. 300 a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza a quell'Ufficio inquirente.

Si comunichi alle parti, al PM presso questo Tribunale e, con la massima urgenza, al professionista delegato ex art. 591 – bis cpc.

**Dispone a cura della cancelleria che si acquisisca presso quel PM la data in cui è stata presentata l'istanza de qua a quell'Ufficio**

CHIETI li 22.7.2015

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

(Federico Ria)

IL CASO.it

